

Newsletter aprile 2020

NOVITÀ SOVRANAZIONALI

Emergenza Covid-19 e data protection

Durante la fase di revoca delle misure di contenimento, applicazioni con funzionalità finalizzate a sostenere la lotta contro il virus si riveleranno strumenti particolarmente importanti, purchè il loro sviluppo ed utilizzo si fondi sulla garanzia del rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini. Con questo documento la Commissione europea fornisce orientamenti sulle caratteristiche e sui requisiti che le app dovranno garantire per rispettare la legislazione europea in materia di protezione dei dati personali e della vita privata.

Le app a cui si riferisce la comunicazione sono quelle che prevedono funzionalità di informazione sulla pandemia; di controllo dei sintomi mediante telemedicina e di tracciamento dei contatti nonchè allerta nel caso in cui si sia entrati a contatto con un soggetto positivo.

[Comunicazione della Commissione europea “Orientamenti sulle app a sostegno della lotta alla pandemia di covid-19 relativamente alla protezione dei dati”, 2020/C 124 I/01”](#)

La Corte EDU si pronuncia sui presupposti di legittimità del sequestro del server

Con questa sentenza la Corte EDU condanna la Bulgaria per la violazione dell’Art. 1 del primo Prot. Add. e dell’art 10 CEDU. Infatti, costituisce ingiustificata compressione della libertà di espressione e del diritto di proprietà il sequestro per un rilevante periodo di tempo di un server ospitante un sito Internet disposto nell’ambito di un’indagine per violazione del diritto d’autore relativa ad un sito web diverso da quello in questione e a carico di persone estranee rispetto al titolare del server stesso, senza che durante tale periodo il sito sia stato oggetto di esame da parte di esperti informatici per la ricerca di prove.

[Corte europea dei diritti dell’uomo, Sezione V, sentenza 26 marzo 2020, ricorso n. 44229/11, Pres. Síoifra O’Leary; Pendov contro Bulgaria](#)

NOVITÀ LEGISLATIVE NAZIONALI

Processo penale “da remoto” ed emergenza Covid-19

È stato **convertito in legge**, con modificazioni, il **Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18**, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19.

Particolarmente rilevanti risultano i **commi da 12 a 12 quinquies dell’art. 83** del Decreto Legge, per come modificato dalla Legge di Conversione, i quali introducono la possibilità di ricorrere (fino al 30 giugno 2020) ad un processo penale “da remoto”, i cui collegamenti verranno individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia.

Le stesse disposizioni sono poi state modificate nel loro contenuto dal **Decreto Legge 30 aprile 2020, n. 28**, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19. In particolare, si segnala che:

- ☞ ai sensi dell’aggiornato comma 12 bis art. 83 D.l. n. 18/2020, le disposizioni che prevedono la possibilità di ricorrere al c.d. processo “da remoto” «non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti»;
- ☞ il termine dell’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di intercettazioni di cui al D.lgs. n. 216/2017 e al D.l. n. 161/2019 (convertito dalla L. n. 7/2020) viene prorogato fino alla fine del mese di agosto 2020.

[Legge 24 aprile, n. 27, di conversione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18](#)

[Decreto Legge 30 aprile 2020, n. 28](#)

V. anche la [delibera plenaria dell'8 aprile 2020](#) contenente il Protocollo per la gestione delle udienze tramite collegamento da remoto presso il Tribunale di Sorveglianza.

Processo penale “da remoto” e protezione dei dati personali

L'ipotesi di un processo penale “da remoto” pone diverse questioni anche in materia di protezione dei dati personali trattati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, tema che trova la sua specifica regolamentazione nel D.lgs. n. 51/2018.

Il presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, rispondendo alla lettera dell'Unione delle Camere Penali italiane, ha riassunto le proprie perplessità sul punto in una lettera inviata al Ministro della Giustizia. Tra le diverse questioni evidenziate, una in particolare riguarda le piattaforme che si potrebbero utilizzare (secondo il [provvedimento emanato dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati](#)), come *Teams* o *Skype for Business*, le quali fanno capo a Microsoft Corporation, società avente sede negli Stati Uniti e pertanto soggetta al c.d. *Cloud Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act)*, che consente la *discovery* dei dati contenuti nei *server* del fornitore di servizi, anche se localizzati al di fuori del territorio statunitense, su semplice richiesta dell'autorità governativa.

[Lettera del presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali Antonello Soro al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede in merito alla celebrazione da remoto delle udienze penali](#)

Riforma della giustizia penale

È stato presentato alla Camera dei Deputati il Disegno di Legge di delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello. Si segnalano in particolare gli interventi in materia d'informatizzazione del processo penale: si prevede infatti *ex art. 2* la possibilità di depositare atti e documenti (compresi atti d'impugnazione *ex art. 7*) anche con modalità telematiche, nonché di effettuare comunicazioni e notificazioni attraverso PEC o altro strumento telematico.

[Disegno di Legge di delega al Governo \(A.C. 2435\)](#)

Per approfondire: M. GIALUZ; J. DELLA TORRE, *Il progetto governativo di riforma della giustizia penale approda alla Camera: per avere processi rapidi (e giusti) serve un cambio di passo*, in *Sist. pen.*, 2020, n. 4, pp. 145-201.

NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI NAZIONALI

La Cassazione qualifica i dati informatici quali cose mobili in un caso di appropriazione indebita

Riconoscendo l'attributo della fisicità al dato informatico (per essere un'entità che occupa fisicamente una porzione di memoria quantificabile), e considerando la capacità dei *files* di essere trasferiti tra dispositivi o sistemi nonché di essere “custoditi” in ambienti “virtuali”, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: «i dati informatici (*files*) sono qualificabili cose mobili ai sensi della legge penale e, pertanto, costituisce condotta di appropriazione indebita la sottrazione da un *personal computer* aziendale, affidato per motivi di lavoro, dei dati informatici ivi collocati, provvedendo successivamente alla cancellazione dei medesimi dati e alla restituzione del computer “formattato”».

[Corte di Cassazione, sez. II penale, 10 aprile 2020 \(ud. 7 novembre 2019\), n. 11959/2019 - Pres. Matilde Cammino, Rel. Sergio Di Paola](#)

Per approfondire: si rimanda alla [breve nota redazionale](#) presente nel *topic* “Temi penalistici generali del *Cybercrime*”.

L'acquisizione di documentazione informatica nell'ambito delle indagini preliminari

La Corte di Cassazione conferma la legittimità dell'acquisizione di documentazione informatica tramite estrazione di copie forensi del contenuto di alcuni supporti e dispositivi informatici presenti sul *computer*, previamente selezionato sulla base di specifiche parole chiave, implicanti correlazione al tipo di rapporti criminosi sottoposti a verifica, con conseguente liberazione dei dispositivi e del restante materiale da ogni tipo di vincolo.

[Corte di Cassazione, sez. VI penale, sentenza 14 aprile 2020 \(ud. 19 febbraio 2020\), n. 12094/2020 – Pres. Giorgio Fidelbo, Rel. Massimo Ricciarelli](#)

Sulla riforma delle intercettazioni

Publicata la Relazione n. 35/2020, a cura dell'Ufficio del Massimario sulle novità normative apportate dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.

[Relazione dell'Ufficio del Massimario n. 35/2020](#)

CONTRIBUTI DOTTRINALI DI RILIEVO

La Legislazione Penale, Aprile 2020

G. DE FRANCESCO, *Dimensioni giuridiche ed implicazioni sociali nel quadro della vicenda epidemica*.

C. RUGA RIVA, *Il D.l. 25 marzo 2020, n. 19, recante «misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19»: verso una "normalizzazione" del diritto penale dell'emergenza?*

Sistema Penale

L. GIORDANO, *Presupposti e limiti all'utilizzo del captatore informatico: le indicazioni della Suprema Corte*.

G. SANTALUCIA, *Delitti dei c.d. colletti bianchi e intercettazioni tra presenti su dispositivo portatile: termine iniziale di efficacia delle nuove disposizioni*.

B. GALGANI, *Considerazioni sui "precedenti" dell'imputato e del giudice al cospetto dell'IA nel processo penale*.

Sull'emergenza Covid-19:

R. BARTOLI, *Il diritto penale dell'emergenza "a contrasto del coronavirus": problematiche e prospettive*.

D. PULITANÒ, *Lezioni dell'emergenza e riflessioni sul dopo. Su diritto e giustizia penale*.

 [Per accedere alle newsletter dei mesi precedenti clicca qui](#)